

R O M A

Il sottoscritto Ing. Carlorenzo Iberti res. in Roma hotel Esperia con domicilio eletto presso l'Avv. Amilcare Rispoli in Via In Arcione 114 espone:

Premesso che la Società D.I.C.I. (Dott. Ing. Carlorenzo Iberti) è proprietaria dello stabile di Via Araceli 51 in Roma, acquistato con atto 20 Marzo 1922 rogato Capo, per la somma di L. 1.000.000, dalla Società del Credito Edilizio, emanazione del Banco di Roma.

Che in occasione di tale trasferimento venne regolarmente pagata la tassa di registro, mantenuta ferma nella liquidazione originaria.

Che nella procedura fallimentare per lucri eccessivi contro il sottoscritto venne pronunciata sentenza in data 3/25 Febbraio 1926 N° 1237 dal Tribunale di Milano con la quale venne dichiarato che il Palazzo non era mai effettivamente uscito dal patrimonio del sottoscritto e che quindi si doveva ritenere di pertinenza della massa del fallimento.

Che però con la stessa sentenza si riconosceva la regolare sussistenza legale della Società D.I.C.I. e la sua legittima rappresentanza.

Che contro tale sentenza è stato interposto appello dal sottoscritto, appello che è tutt'ora pendente.

Che l'Ufficio del Registro di Milano (atti giudiziari) ha ritenuto di poter applicare su tale sentenza una tassa principale di registro di L. 317.355, in quanto credette vi fosse trapasso di immobile dalla Società D.I.C.I. al sottoscritto ed alla massa fallimentare.

Premesso ancora che il sottoscritto ha presentato istanza a Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze per ottenere la definizione in via transativa della intestazione di lucro eccessivo per L. 1.500.000, in base al mancato pagamento della qual somma venne dichiarato il fallimento.

Premesso che tale istanza di transazione venne ora accolta e definita a condizione del ritiro delle cause in corso per cui necessita la cancellazione di questa tassa non dovuta (perchè non avvenne trasferimento) onde poter il sottoscritto rinunciare tra l'altro a questa causa di rivendica e procedere quindi alla firma della transazione.

Tutto ciò premesso si osserva.

I) Che la pretesa elevata dall'Ufficio del Registro di Milano non ha fondamento ed in ogni modo, allo stato attuale degli atti, non è ammissibile.

Non è dubbio invero che, come fu superiormente accennato, fu a suo tempo liquidata e pagata la relativa tassa di registro per il trasferimento del palazzo di Via Araceli 51, trasferimento che avvenne una sola volta.

E' altrettanto certo che, qualunque sia la pronuncia della ricordata sentenza del Tribunale di Milano, la stessa non può avere efficacia, agli effetti di annullare il precedente trasferimento, avvenuto col rogito Capo su menzionato, che al-

lorquando essa avrà fatto transito in autorità di cosa giudicata.

Solo allora, la sentenza costituirà titolo equipollente all'atto richiesto dalla legge per il trasferimento dei beni immobili, e solo allora sorgerà il diritto da parte dell'Amministrazione di colpire con la tassa di Registro il trasferimento stesso.

Tale rilievo è conforme alla lettera ed allo spirito delle disposizioni che regolano il passaggio di proprietà degli immobili, come è conforme alla lettera ed allo spirito della legge di registro.

E' evidente infatti che se tale pronunzia venisse riformata in appello o che comunque venisse posta nel nulla per effetto di transazione o di regolare sistemazione la pretesa elevata dall'Ufficio di Registro di Milano viene senz'altro a cadere.

A parte tale osservazione, che è di capitale importanza, entrando nel merito della sentenza di Milano gioverà avvertire che il Tribunale ha ritenuto che fin dall'inizio il palazzo di Via Araceli sia trapassato direttamente dalla Società del Credito Edilizio nel patrimonio del sottoscritto anzichè in quello della D.I.C.I.; Se così fosse, e così non è, la conseguenza sarebbe quella che anche il pagamento delle tasse di registro avrebbe seguito la stessa sorte e se in ogni modo dovesse, per ragioni fiscali, provvedersi ad altro accertamento di tasse di registro, lo stesso dovrebbe farsi con effetto dal 22 Marzo 1922 (giorno dell'atto di trapasso della precedente proprietaria) ed in base al prezzo reale pagato di L. 1.000.000, valore riconosciuto anche giusto e non elevato dall'Ufficio del Registro di Roma, e quindi la tassa dovrebbe essere di L. 86.000 salvo le addizionali, tassa già effettivamente pagata all'atto del trapasso.

2) In qualunque ipotesi, poichè la Società D.I.C.I. anche in veste di terzo possessore del palazzo di cui è caso, ha accettato da parte sua verso il Ministero di rendere effettiva la garanzia ipotecaria sullo stabile per la somma di L. 1.500.000 giusta decisione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta confermata dal Collegio Arbitrale e impugnata poi dal sottoscritto con ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, cui in comune accordo col Ministero fa rinunzia per definire e transare la vertenza, nemmeno sotto questo aspetto ha più ragione di esistere il tentativo di questa tassa per nessunissima ragione dovuta.

Per le esposte considerazioni si chiede che venga annullata la trascrizione visposta all'Ufficio di Registro di Milano (atti giudiziari) o quanto meno dichiarato che allo stato degli atti tale tassazione è inefficace ed inammissibile, dando modo così al sottoscritto di firmare col Ministero delle Finanze il concordato al 100% da lui proposto ed accettato; concordato che egli non può firmare fino a che questa indebita tassa di L. 317.355 non gli venga annullata.

TASSA DI TRAPASSO DEL PALAZZO DI VIA ARACORELI 51 = L. 317.000

Questa tassa non è dovuta perchè non vi fu nessun trapasso di proprietà. Una sentenza di prima istanza del Tribunale di Milano, contro cui si è subito appellato perchè basata sopra un dato di fatto interamente falso, non può obbligare a questa tassa. Il contratto, gli atti notarili, tutti i documenti pubblici e privati (e si tratta qui di un venditore che è Società Anonima creatura del Banco di Roma) dimostrano che vi fu una sola compra_vendita, mai trapassi. Basti dire che mentre si rileva dal libro bollato sociale che il Consiglio d'Amministrazione della Società venditrice aveva deciso in data 10 Dicembre 1921 di vendere detto palazzo, il Tribunale ha arbitrariamente sentenziato che si era allora deciso di venderlo allo Iberti. Gli estratti notarili delle deliberazioni del Consiglio provano l'errore. Lo Iberti che non era allora nemmeno a Roma, seppe al termine del Febbraio 1922 dell'esistenza di detto palazzo e della progettata vendita; fu solo allora che ebbe la disgrazia di iniziare trattative di compra, e fino ad allora non aveva mai nè visto nè conosciuto alcun membro della Società venditrice di cui ignorava persino l'esistenza, come l'esistenza di lui era a tutti questi Signori sconosciuta. Siccome in quei giorni l'Iberti stava costituendo la Società D.I.C.I. il palazzo fu allora accaparrato da lui per la formanda società. La Società fu formata e nello stesso suo Statuto di stabilì di metterne la sede a Roma nel palazzo di Via Aracoreli 51, da comperarsi dalla D.I.C.I. La caparra da lui pagata di L. 200.000 presso il Banco di Roma fu pagata con chèque bloccato appunto perchè la costituenda So-

cietà D.I.C.I.; doveva deliberarne la compra e conseguentemente procedere agli atti notarili del caso, atti notarili che sono di pubblica ragione e che sono appieno confermati dai libri ed atti sociali della Società Anonima venditrice, la quale appunto perchè era emanazione del Banco di Roma non avrebbe in alcun modo potuto altro se non rappresentare esattamente la verità in un atto così importante di una compra_vendita il ricavo di cui doveva passare nelle casse del regno Banco di Roma virtualmente proprietario del Palazzo; Dopo tutto se la sentenza del Tribunale di Milano del 20 Giugno 1926 (contro cui vi è appello) dichiara che il Palazzo è mai uscito realmente da Liberti e mai passato efficacemente alla D.I.C.I. e nemmeno in questo caso vi fu trapasso.

TASSA DI L. 88.000 PER INTERESSI SULL'IPOTECA DI L. 3.000.000.

1) Questa non fu mai presa definitivamente dal Ministero o Governo, ma solo cautelativamente dalla Commissione d'Inchiesta.

2) Trattasi di pura cautela, nè mai in altri casi il Governo richiese interessi su tali ipoteche.

3) Trattasi di ipoteca su beni di terzi.

4) Vi è lite pendente.

5) Trattasi di un caso talmente assurdo che il fatto stesso che si richiede gli interessi su L. 3.000.000 dimostra l'assurdità della richiesta, perchè l'addebito fu dall' stessa Commissione ridotto a L. 1.500.000 e vi è anche su ciò lite pendente.

ON. DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE

MINISTERO DELLE FINANZE

R O M A

Il sottoscritto Ing. Carlorenzo Ibarti, res. in Roma, con domicilio presso l'Avv. Amilcare Rispoli in Via Palermo 36, espone alla ON. Direzione Generale delle Imposte.

Come è noto a cotesta on. le Amministrazione, contro lo esponente venne accertato un lucro eccessivo nella somma di lire 1.500.000 in base a decisione 22 Luglio 1922 della Commissione parlamentare d'inchiesta, tenuta ferma dal Collegio Arbitrale Recupero con decisione 29 Luglio che è impugnata con regolare ricorso davanti alla Sezione Unite della Ecc.ma Corte di Cassazione.

Che l'Amministrazione delle Finanze e per essa l'Intendenza di Finanza di Roma pretese di iscrivere presso l'ufficio delle ipoteche di Roma all'ant. N° 6997 di campione una tassa ipotecaria di L. 80.026, 45 sulla iscrizione 30/10/1922 di lire 3.000.000 fatta a favore del Ministero del Tesoro a garanzia del recupero generico di lucri eccessivi, determinato poi in L. 1.500.000 come sopra si è accennato.

Che evidentemente tale tassa ipotecaria non è dovuta e tanto meno è dovuta dall'esponente perchè non si tratta di ipoteca effettiva che possa essere compresa fra quelle oggetto della tariffa costituente l'allegato A del R.D. 22 Gennaio 1922, ma di una semplice ipoteca cautelativa e non resa effettiva per la somma di addebito determinata. E la riprova è che altri-

mentì l'esponente invece di dover pagare allo Stato l'addebito di L. 1.500.000 dovrebbe pagarlo nella maggiore misura di L. 1.580.026,45, ciò che appare ictu oculi ingiusto ed inammissibile.

Che conseguentemente tale ipoteca, che deve necessariamente essere cancellata = quanto meno nei limiti di L. 1.500.000 = non può essere soggetta alla tassa di cui agli art. 2 e 3 della legge.

In via strettamente subordinata si avverte che in qualunque ipotesi la tassa dovrebbe essere ridotta alla metà del suo importo in quanto il credito dello stato, anche se esistesse, venne stabilito in L. 1.500.000.

Il sottoscritto che ha dovuto subire ogni sorta di pressioni fiscali di danni, confida che gli sarà resa giustizia da cotesta On. le Amministrazione Finanziaria.

4 Gennaio 1927

P. S. Il sottoscritto osserva poi che lo stesso Ministero delle Finanze ha in questi giorni stabilito che la transazione avvenga mediante il pagamento al 31 Dic. 1927 "senza interessi" "la qual clausola senza interessi" sta a collaborare la richiesta fatta dell'annullamento anzidetto, che altrimenti sarebbe strano far pagare interessi su d'un'ipoteca cautelativa della Commissione, e non ammessa dal colpito, e non fare pagare su una regolare ipoteca ammessa o riconosciuta dal colpito.

Milano 18 Giugno 1927

Egr. Avv. ^Amilcare ^Rispoli

R O M A

Speravo di vederla oggi a Milano ed ho così atteso ad inviare la formula di concordato che è stata combinata colla Avvocatura Erariale (Avv. Frattini) e coll'Avv. Bonzi.

La formula presannunciata da me al Ministero nella mia lettera inviata mercoledì è partita a mezzo dell'avvocatura coi dovuti schiarimenti e colla richiesta per quanto riguarda il pagamento delle spese.

Come si vede la formula risponde agli accordi passati costì con Lei e con l'Ing. Iberti. Anche noi ci siamo fermati di fronte alla questione per le spese, questione di capitale importanza anche perchè la somma non è indifferente. Si tratta che per quanto riguarda la tassa di concordato, $2,30\%$, questa va applicata sulla somma che dal concordato risulta dovrà essere pagata, quindi anche sul credito dello Stato. Per quanto riguarda la tassa ipotecaria questa va calcolata per Roma sulla somma che si deve garantire meno lo stato per il quale l'iscrizione è già accesa, ma per il resto su tutta la somma in pieno.

Questo è quanto abbiamo desunto dall'Ufficio del Registro e sul che non vi è da discutere.

L'Avv. Frattini dice che se lo Stato volesse potrebbe fare delle disposizioni per l'esenzione della tassa ed eventualmente far iscrivere a debito quella fissa di concordato da pagarsi quando si pagano le altre passività. Per questo motivo abbiamo mandato a Roma la formula lasciando in bianco a carico di chi vanno le spese.

Circa la collocazione dei crediti, siamo tutti d'avviso che converrà descriverli tutti in ragione del loro grado in modo che in caso di esecuzione siano rispettati i diversi diritti. Vi, siano in prima linea le spese, poi le competenze, la curatela e le legali e poi i creditori.

A Roma quindi aspetta di stringere ed eventualmente definire. Noi qui abbiamo fatto il massimo e credo che l'Ing. Iberti vorrà almeno una volta riconoscere che da parte nostra bastoni nelle ruote non ne abbiamo mai messi ma veramente di favorire nel limite del possibile, dell'onesto e del legale.

Cordiali saluti.

Ezio Oppio.

L'arresto di un ingegnere per bancarotta fraudolenta

MILANO, 4.

Al giudice istruttore avv. Tribuzio del tribunale di Milano è giunta oggi notizia che a Roma, in esecuzione di un suo mandato di cattura è stato arrestato l'ing. Carlo Lorenzo Giberti, un tempo residente a Milano.

Durante la guerra l'ing. Giberti aveva fornito al Governo zucchero e altri generi, avendo così modo di ricavare notevoli lucri. A pace avvenuta fu imposto al Giberti di versare un milione e mezzo quale tassa sui sopraprofiti di guerra.

Il Giberti allora, non intendendo sottostare alla misura fiscale, escogitò un trucco per fare apparire come non tutte le attività di cui effettivamente disponeva fossero sue.

Creava pertanto due fittizie società, la D. I. C. I. e la S. A. T. I. S., alle quali accolse gran parte delle attività in questione.

In effetto, però, il Giberti non cessò mai dall'essere il padrone assoluto di tutte le sue ricchezze.

Scopertasi finalmente la verità, il Giberti veniva dichiarato fallito — ciò avveniva nel novembre del 1923 — e in seguito accusato di bancarotta fraudolenta. Veniva pertanto spiccato contro di lui mandato di cattura che soltanto ora ha potuto essere eseguito.

L'arrestato verrà tradotto a Milano.

Neomattina solentando di...